



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 524 del 2003, integrato da motivi aggiunti, proposto da Orioli Antonio, erede di Bettini Giulia, rappresentato e difeso dagli avv. ti Giancarlo Fanzini, Arnaldo Foschi, con domicilio eletto presso Giancarlo Fanzini in Bologna, via S. Stefano 43;

contro

Il Comune di Forlì, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Anna Alberti, con domicilio eletto presso la medesima in Bologna, piazza S. Francesco 2; Provincia di Forlì Cesena;

per l'annullamento,

quanto al ricorso introduttivo:

della variante al P.R.G. di Forlì adottata dal Consiglio Comunale di Forlì con atti n. 126 del 3.7.2000 e n. 164 del 8.10.2001, controdedotta con atto consiliare n. 91 del 8.7.2002, approvata con deliberazioni provinciali nn. 6819/28 del 28.1.2003 e 13929/72 del 18.2.2003 per la parte oggetto del gravame;

quanto ai primi motivi aggiunti di ricorso,

della deliberazione di Consiglio del Comune di Forlì del 1° dicembre 2008, n. 179;

delle controdeduzioni alle osservazioni n. 233 P.G. 60766/08;

della delibera di Consiglio del Comune di Forlì del 23/6/2008, n. 98;

quanto ai secondi motivi aggiunti di ricorso:

- della deliberazione di Consiglio del Comune di Forlì del 24 settembre 2013, di approvazione della variante specifica al Piano strutturale comunale di semplificazione ed incentivazione del recupero del patrimonio edilizio storico;
- della delibera della Giunta Provinciale di Forlì n. 252/2013;
- dell'art. 15 bis NTA RUE vigente del Comune di Forlì;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Forlì;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 marzo 2014 il dott. Ugo Di Benedetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Riferisce la ricorrente di essere proprietaria di un'area nel comune di Forlì con sovrastante una porzione di fabbricato che è stato parzialmente demolito.

Con il ricorso introduttivo ha impugnato la variante al PRG in epigrafe indicata che ha classificato il suddetto fabbricato come sotto zona A.6. in applicazione dell'articolo 62 delle N.T.A. quale "complesso edilizio ed edifici con funzioni agricole ed abitative connesse di interesse storico culturale", deducendone l'illegittimità.

Si è costituito in giudizio il comune intimato che ha chiesto il rigetto del ricorso.

2. Con successivi motivi aggiunti l'interessata ha impugnato la successiva deliberazione del consiglio comunale del 2008 in epigrafe indicata, che ha confermato la classificazione A.6. dell'edificio deducendo sia vizi identici a quelli dedotti con il ricorso introduttivo, sia vizi nuovi.

3. Con ulteriori motivi aggiunti l'interessata ha impugnato le successive deliberazioni del 2013 in epigrafe indicate, nonché l'articolo 15 bis del RUE nella parte in cui hanno confermato la classificazione A.6. dell'edificio, pur consentendo un limitato aumento di volumetria con possibilità di demolizione e ricostruzione deducendo, anche in questo caso, sia vizi identici a quelli dedotti con il ricorso introduttivo, sia vizi nuovi.

4. Le parti hanno sviluppato ampiamente le rispettive difese con memorie e repliche e la causa è stata trattenuta in decisione all'odierna udienza.

5. Va preliminarmente respinta l'eccezione della difesa comunale di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso introduttivo e dei primi motivi aggiunti, a seguito delle nuove deliberazioni del 2013, in quanto il ricorrente ha puntualmente contestato anche i nuovi atti ritenendoli non soddisfattori con riferimento alle proprie aspettative edificatorie.

6. Ciò premesso il ricorso ed i motivi aggiunti sono infondati.

Va respinto il primo motivo d'impugnazione, di cui al ricorso introduttivo, non sussistendo il dedotto eccesso di potere per travisamento, errore di fatto, illogicità e contraddittorietà.

Va, infatti, condivisa la tesi difensiva comunale la quale ritiene che la classificazione A.6. della porzione di casa colonica, rimasta a seguito della parziale demolizione assentita dal comune, sia la conseguenza di una valutazione sistematica del patrimonio edilizio esistente, effettuata a seguito di una rilevazione che ha portato ad un censimento con la conseguente classificazione degli organismi che

presentano caratteristiche di qualità architettonica o di interesse storico, culturale e ambientale.

Le valutazioni discrezionali dell'amministrazione che hanno portato a "conformare" sotto il profilo urbanistico, edilizio, storico, ambientale e paesaggistico l'edificio in parola, così come altri edifici del territorio comunale, sono quindi supportate da un'adeguata istruttoria che ha portato ad effettuare delle scelte di merito non sindacabile in questa sede giurisdizionale (Tar Bo, Sez. I, 7/2/2014 n,144).

Del resto la giurisprudenza del Consiglio di Stato (Sez. V, 24 aprile 2013, n. 2265), con riferimento ad una situazione analoga a quelle in esame, ha evidenziato che il piano regolatore generale può estendere il proprio contenuto anche all'indicazione dei "vincoli da osservare nelle zone a carattere storico, ambientale e paesistico", in quanto la normativa vigente legittima l'autorità titolare del potere di pianificazione urbanistica a valutare autonomamente tali interessi e, nel rispetto dei vincoli già esistenti posti dalle amministrazioni competenti, ad imporre nuove e ulteriori limitazioni.

Ne consegue che la sussistenza di competenze statali e regionali in materia di bellezze naturali non esclude che la tutela di questi stessi beni sia perseguita in sede di adozione e approvazione di un piano regolatore generale" (Cons. Stato, sez. IV, 5 ottobre 1995, n. 781).

Si è del pari ritenuto che "il piano regolatore generale, nell'indicare i limiti da osservare per l'edificazione nelle zone a carattere storico, ambientale e paesistico, può disporre che determinate aree siano sottoposte a vincoli conservativi, indipendentemente da quelli disposti dalle commissioni competenti nel perseguimento della salvaguardia delle cose di interesse storico, artistico o ambientale" (Cons. Stato, sez. IV, 14 febbraio 1990, n. 78) e che lo stesso possa recare previsioni vincolistiche incidenti su singoli edifici, configurati in sé quali

"zone", quante volte la scelta, pur se puntuale sotto il profilo della portata, sia rivolta non alla tutela autonoma dell'immobile ex se considerato, ma al soddisfacimento di esigenze urbanistiche evidenziate dal carattere qualificante che il singolo immobile assume nel contesto dell'assetto territoriale, come avvenuto nel caso in esame.

7. È, altresì, infondata la seconda censura dedotta con il ricorso introduttivo, con la quale si contesta la violazione dell'articolo 41 della legge regionale dell'Emilia-Romagna n. 20 del 2000 in quanto nella presente fattispecie l'amministrazione ha applicato l'articolo 42 della citata legge regionale che consente la conclusione dei procedimenti in itinere, sulla base della legislazione previgente, qualora le varianti generali al PRG siano adottati entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge (Tar Bo, Sez. I, n.144 del 2014).

Nel caso concreto, come evidenziato la difesa del comune, l'adozione della variante è avvenuta con deliberazione del consiglio comunale numero 126 del 3 luglio 2000 e, quindi, entro il citato termine semestrale.

8. L'infondatezza dei motivi di ricorso dedotti con il ricorso in principale comporta la reiezione degli stessi motivi dedotti sotto il profilo dell'illegittimità derivata per quanto concerne di ulteriori atti contestati con i motivi aggiunti impugnatori.

9. Va, inoltre, respinta la prima censura dedotta, quale motivo nuovo, con i primi motivi aggiunti notificati diretti a contestare il potere comunale di classificazione dell'edificio sotto il profilo storico, culturale ed ambientale ritenendo che tale potere sia di competenza della Soprintendenza.

Come evidenziato dal Consiglio di Stato in un caso analogo (Sez. V, 24 aprile 2013, n. 2265), con la classificazione A.6. dell'edificio, non si realizza alcuna duplicazione rispetto alla sfera di azione della legislazione statale di settore in quanto il pregio del bene, pur se non sufficiente al fine di giustificare l'adozione di un provvedimento impositivo di vincolo culturale o paesaggistico in base alla

considerazione atomistica delle caratteristiche del bene, viene valutato come elemento di particolare valore urbanistico e può, quindi, costituire oggetto di salvaguardia in sede di scelta pianificatoria: ciò in coerenza con una nozione ampia della materia urbanistica, che valorizza la funzione di governo del territorio attraverso la disciplina, nella loro globalità, di tutti i possibili insediamenti e delle altre utilizzazioni del territorio.

10. Vanno, inoltre, respinte le ulteriori censure, dedotte con i primi motivi aggiunti impugnatori, di cui è opportuna trattazione congiunta poiché partono dall'erroneo inquadramento delle scelte pianificatore comunali nell'ambito dei cosiddetti vincoli funzionali che sarebbero illegittimi anche perché reiterati senza alcuna motivazione.

Nel caso concreto non è neppure ipotizzabile la contestata categoria del vincolo urbanistico, non essendo tra l'altro prevista alcuna espropriazione ed essendo stato, invece, nel caso concreto, esercitato il potere "conformativo" della proprietà edilizia nell'ambito della pianificazione del territorio comunale

10.1. Conseguentemente va respinto anche l'ulteriore censura con la quale si deduce la mancata previsione di un indennizzo non necessario non essendo in presenza di un vincolo preordinato l'esproprio.

10.2. Si osserva, incidentalmente, che comunque la giurisprudenza è decisamente orientata che anche nell'ipotesi, non ricorrente nel caso in esame, di reiterazione del vincolo preordinato all'esproprio l'indennizzo non ne costituisce una condizione di legittimità potendo essere richiesto in separata sede (Cons. Stato, Ad. Plen. 24 maggio 2007, n. 7; Sez. IV - sentenza 30 dicembre 2008 n. 6605).

11. Per le stesse ragioni sopra indicate vanno respinti i secondi motivi aggiunti impugnatori, aventi ad oggetto le deliberazioni del 2013 che hanno confermato la classificazione A.6. dell'edificio in parola pur consentendo un limitato aumento di volumetria con possibilità di demolizione ricostruzione.

Nè sussiste alcuna contraddittorietà con la precedente scelta né riconoscimento di alcun errore originario effettuato con i precedenti atti di pianificazione in quanto il sia pur limitato aumento di volumetria con possibilità di demolizione e ricostruzione costituisce l'applicazione delle nuove disposizioni di cui agli articoli 51 e 56 della successiva legge regionale n. 6/2009 diretti a contemperare le esigenze edificatori del privato con il mantenimento delle caratteristiche fondamentali della casa colonica che ha indotto l'amministrazione a mantenere una classificazione idonea a salvaguardare l'interesse storico culturale e ambientale di cui è espressione.

12. Per tali ragioni il ricorso e tutti i motivi aggiunti impugnatori sono infondati.

13. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese di causa in favore del comune intimato, che si liquidano in complessivi euro 3000 (tremila), oltre C.P.A. ed I.V.A..

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 20 marzo 2014 con l'intervento dei magistrati:

Carlo d'Alessandro, Presidente

Angelo Gabbricci, Consigliere

Ugo Di Benedetto, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 09/04/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)